



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

nella causa iscritta al ruolo al n. 382/2020 R.G., promossa da
(avv. ROCCA RICCARDO)

ricorrente

contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DI PADOVA (avv.
)
INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO (avv.
)
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (avv.)

convenuto

OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: come in atti

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha impugnato la cartella di intimazione di pagamento notificata
tramite Pec contenente importi per crediti INPS-INAIL per il complessivo importo

di euro %30.362,53 relative a contributi Inps ed INAIL e somme aggiuntive, asseritamente notificato ad Equitalia Nord spa sede di Padova e con il quale venivano indicate una serie di cartelle emesse da Equitalia ora Agenzia Entrate Riscossione quale agente della riscossione per conto dell'Ente impositore.

La causa avente ad oggetto le suddette cartelle veniva radicata per competenza a questo Giudice.

Osserva il GL che ,come già rilevato in precedenti sentenze di questo Giudice (v.s.667/2015)rispetto alle quali non sussistono elementi nuovi per discostarsene, l'opposizione ai sensi dell'art.615/1 cpc può essere proposta anche relativamente a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo,quali ad es. la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata. Premesso che il credito previdenziale si prescrive ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 legge 335/1995 in 5 anni ,nel caso in questione Equitalia nord convenuta ,contumace , non ha dimostrato di aver correttamente notificato al ricorrente le cartelle impugnate né che ne abbia interrotto il decorso premesso che il credito previdenziale si prescrive ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 legge 335/1995 in 5 anni come pure in cinque anni si prescrive il diritto a pretendere il pagamento delle sanzioni amministrative, **la Corte di Cassazione SS.UU.in una recente pronuncia ha stabilito il principio di diritto per cui :"** la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della **cd."conversione"** del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ,ai sensi dell'art.2953 c.c.Tale principio,pertanto,si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati-di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato ,tributarie ed

extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie od amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di "giudicato". (Cass. SS. UU. Civ. 23397/2016).

Nel caso in questione quindi anche l'azione per la riscossione del credito in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione è prescritta, in quanto dalla data di notifica delle cartelle alla prima notifica dell'atto di intimazione (7.1. 2020) non risultano compiuti atti interruttivi e sono in ogni caso decorsi i termini prescrizionali previsti per i crediti in parola (cinque anni), riportati tutti nelle cartelle di pagamento qui impugnate unitamente all'intimazione stessa. Agenzia delle Entrate non ha prodotto e documentato atti interruttivi intermedi validi. Quindi la prescrizione è decorsa.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di INPS ed INAIL si rileva che l'eccezione di prescrizione in quanto istituto di carattere sostanziale rileva anche contro l'Ente titolare del credito, in questo caso l'INPS e l'INAIL, per cui bene ha fatto il ricorrente a citarlo in giudizio; peraltro l'Ente Previdenziale stesso va condannato in solido con Equitalia ora Agenzia Entrate - Riscossione alle spese di lite in quanto una volta trasmessi i crediti per la riscossione si è disinteressato delle sorti del credito medesimo omettendo di porre in essere atti idonei a sollecitare l'ente deputato alla riscossione a riscuotere quanto dovuto.

Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:


annulla l'atto di intimazione impugnato e le cartelle di pagamento qui impugnate presupposte ;


condanna Agenzia entrate Riscossione INPS ed INAIL a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 9.000 oltre spese generali, iva e cpa oltre al rimborso contributo unificato se dovuto.

Padova, 3/06/2021

Il Giudice

Dott. Maurizio Pascali



Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Luigia Cocomazzi


Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 03 GIU, 2021

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Luigia Cocomazzi
